

# Statuto Forum Ligure del Terzo Settore

(approvato dall'Assemblea soci del 2 febbraio 2015)

## ARTICOLO 1

### Preambolo

1.1 Il Forum Regionale del Terzo Settore della Liguria, detto anche Forum Ligure del Terzo Settore è un'associazione senza scopo di lucro costituita il 5 marzo 2001, con il fine di rappresentare, nell'ambito del territorio regionale ligure, i valori e le istanze del Terzo Settore e promuovere, valorizzare e potenziare l'azione del volontariato, dell'associazionismo, della cooperazione sociale, dell'economia sociale, della mutualità volontaria, della solidarietà sociale e internazionale.

1.2 I soci del Forum Ligure del Terzo Settore si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento garantendone il sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.

1.3 Al Forum Ligure del Terzo Settore possono aderire tutte le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e che si impegnano a rispettarne i contenuti.

Al Forum Ligure del Terzo Settore partecipano i Soci e i Forum territoriali, alle condizioni e modalità previste dal presente Statuto, dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.

1.4 Il Forum Ligure del Terzo Settore ha sede legale in Genova e ha durata illimitata.

1.5 Il Forum Ligure del Terzo Settore è riconosciuto dal Forum Nazionale del Terzo Settore; è impegnato ad operare in conformità delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale del Terzo Settore e secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione di tutti gli associati.

I rapporti tra i livelli nazionale e regionale, così come l'utilizzo di nomi, loghi e segni distintivi, sono disciplinati dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.

## ARTICOLO 2

### Scopi Istituzionali

2.1 Il Forum Ligure del Terzo Settore persegue lo scopo di:

- a) aumentare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
- b) favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l'attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l'un l'altra;
- c) impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, culturale, turistica, civile, sociale ed economica dell'Italia, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea;
- d) rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni di Terzo Settore a livello regionale e locale nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre organizzazioni, economiche e sociali;
- e) contribuire a ridefinire un sistema di Welfare ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei cittadini, anche attraverso le organizzazioni di Terzo Settore;
- f) esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione, fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
- g) operare per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e della cittadinanza attiva;
- h) sostenere lo sviluppo della cooperazione sociale e della mutualità volontaria e di ogni altra forma di impresa sociale, atta ad aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di Welfare ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
- i) promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa.

## ARTICOLO 3

### Attività sociali

3.1 Per conseguire gli scopi di cui all'articolo 2, il Forum Ligure del Terzo Settore può:

- a) promuovere e organizzare attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore;
- b) svolgere attività di rappresentanza sociale e politica dei valori e delle istanze comuni dei soci aderenti nei confronti delle Istituzioni regionali e locali;
- c) svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali;
- d) collaborare con altri organismi in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori;
- e) dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;
- f) promuovere e organizzare ogni altro tipo di attività, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, predisporre marchi, nonché promuovere, costituire, assumere interessenze e partecipazioni in enti, organismi, imprese, capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del Terzo Settore.

## ARTICOLO 4

### Soci

4.1 Possono aderire al Forum Ligure del Terzo Settore, acquisendo la qualità di socio:

- le associazioni,
- le federazioni,
- le organizzazioni,
- gli Enti,
- i coordinamenti regionali di organismi privati di rappresentanza di ambiti del Terzo Settore, legalmente costituiti,

- tutti i soggetti iscritti nelle diverse sezioni del Registro Regionale del Terzo Settore istituito ai sensi della L. 42/2012 e successive modifiche, composti da persone fisiche e giuridiche, che:  
non perseguono finalità lucrative, operano nell'interesse generale, prevedono un sistema di *governance* democratica, salvo quanto previsto dal DLgs 460/97, valorizzando la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci, si impegnano al regolare versamento della quota associativa.

4.2 Devono soddisfare e conservare i seguenti requisiti:

- presenza territoriale stabile e organizzata in almeno due province liguri;
- base associativa non occasionale formata da un minimo di 500 persone fisiche ovvero da almeno dieci organizzazioni di primo livello proporzionalmente ripartite per provincia.

4.3 La domanda di adesione è accolta o respinta, con motivazioni, dal Consiglio Regionale.

4.4 Le domande di adesione delle articolazioni territoriali dei soci del Forum Nazionale del Terzo Settore, anche in assenza dei requisiti di cui ai precedenti primo e secondo comma, possono essere respinte solo per giustificati motivi.

4.5 Il Forum del terzo settore è aperto a tutte le organizzazioni di ambito regionale e ai Forum Territoriali legalmente costituiti, con sede nel territorio regionale.

Le organizzazioni con sede nel territorio regionale che non hanno i requisiti formali per acquisire la qualità di socio al livello regionale, possono chiedere l'adesione al Forum territoriale corrispondente, secondo le modalità previste dal suo statuto.

4.6 Il socio è libero di ritirare la propria adesione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione tramite comunicazione scritta indirizzata al Coordinamento Regionale.

4.7 La perdita delle caratteristiche e dei requisiti di cui al precedente primo comma determina l'automatica decadenza dalla qualità di socio, tramite ratifica del Consiglio Regionale.

4.8 Il socio dimesso, escluso, decaduto o espulso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

4.9 La perdita per qualunque causa della qualità di socio comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti.

## **ARTICOLO 5**

### **Quote**

5.1 I soci sostengono i costi di funzionamento del Forum Ligure del Terzo Settore tramite il versamento di una quota stabilita annualmente dal Consiglio Regionale con criteri di proporzionalità secondo l'effettiva capacità dei soci di contribuire ai costi di gestione del Forum Ligure.

5.2 I soci devono provvedere al versamento delle quote con le modalità ed entro i termini fissati dal Consiglio Regionale.

5.3 Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative può comportare, previa delibera del Coordinamento Regionale, la sospensione dei diritti associativi, e, in caso di perdurante morosità, previa delibera del Consiglio Regionale, l'esclusione dal Forum Regionale del Terzo Settore.

5.4 Contro la decisione del Consiglio Regionale è possibile inoltrare ricorso al Collegio Regionale dei Garanti entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione.

## **ARTICOLO 6**

### **Organi sociali**

6.1 Sono organi del Forum Ligure del Terzo Settore:

- l'Assemblea Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- il Coordinamento Regionale;
- il Portavoce;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Regionale dei Garanti.

## **ART. 7**

### **L'ASSEMBLEA REGIONALE**

7.1 Si riunisce almeno una volta l'anno, convocata dal Consiglio Regionale o dal Portavoce.

7.2 Partecipa all'Assemblea un rappresentante per ogni socio.

I soci ODV con più di 10 organizzazioni di primo livello hanno diritto a un rappresentante in più.

I soci APS con più di 200 organizzazioni di primo livello hanno diritto a un rappresentante in più.

I soci COOP con più di 50 organizzazioni di primo livello hanno diritto a un rappresentante in più.

7.3 Ogni rappresentante può esprimere un voto. Non è ammesso l'esercizio della delega tra soci; è ammesso tra rappresentanti dello stesso socio.

7.4 L'Assemblea regionale è convocata in via telematica almeno 15 giorni prima del suo svolgimento. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 8 giorni.

7.5 L'Assemblea regionale è presieduta dal Portavoce. In assenza, l'Assemblea provvede all'elezione di un Presidente per la seduta in corso.

7.6 L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero di soci presenti.

Per la elezione degli organi e le mozioni di sfiducia è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti.

## **ART. 8**

### **COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

8.1 L'Assemblea regionale:

- a) indica, attraverso documenti programmatici e mozioni, strategie e orientamenti del Forum vincolanti per il Consiglio e il Coordinamento regionali;
- b) approva eventuali regolamenti interni;
- c) fissa i criteri di ammissione al Forum Ligure del Terzo Settore;
- d) surroga i membri del Consiglio regionale decaduti o dimissionari;
- e) conferma o revoca mandati;
- f) apporta modifiche allo Statuto con voto a maggioranza assoluta degli aventi diritto;
- g) delibera l'esclusione di organizzazioni aderenti per inadempienze statutarie o comunque con motivazioni;

h) determina il numero, tra cinque e dieci, dei rappresentanti da eleggere, da parte dei Forum territoriali riconosciuti, al Consiglio Regionale;

8.2 L'assemblea ogni tre anni, a scrutinio segreto, elegge:

- a) i membri del Consiglio Regionale, determinandone preventivamente il numero compreso tra quindici e venticinque;
- b) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) il Collegio Regionale dei Garanti.

8.3 L'Assemblea vota di norma in modo palese. A scrutinio segreto su richiesta di un terzo dei componenti e comunque ogni volta che vota mozioni di sfiducia.

Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dalla lett. f, art. 8.1.

## **ARTICOLO 9**

### **CONSIGLIO REGIONALE**

9.1 Il Consiglio Regionale si riunisce almeno tre volte l'anno ed è convocato in via telematica dal Coordinamento Regionale o dal Portavoce almeno 15 giorni prima del suo svolgimento. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di 8 giorni.

9.2 Qualora il Coordinamento Regionale non provveda, il Consiglio Regionale è convocato, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci.

9.3 Il Consiglio Regionale è composto, con diritto di voto, da:

- a) i membri eletti dall'Assemblea Regionale;
- b) i rappresentanti eletti dalle Assemblee dei Forum Territoriali riconosciuti secondo il numero tra cinque e dieci indicato dall'Assemblea Regionale.

9.4 Ad ogni membro del Consiglio Regionale spetta un voto. Non è ammesso l'esercizio della delega tra i membri; è ammesso tra rappresentanti dello stesso socio.

9.5 Il Consiglio Regionale è presieduto dal Portavoce. In assenza, il Consiglio provvede all'elezione di un Presidente per la seduta in corso.

9.6 Il Consiglio Regionale è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza, anche attraverso mezzi di telecomunicazione o in via telematica, della maggioranza dei membri, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti.

9.7 Il Consiglio Regionale resta in carica per tre anni.

## **ARTICOLO 10**

### **Compiti del Consiglio Regionale**

10.1 Il Consiglio Regionale:

- a) definisce la linea politica, nonché le strategie e gli orientamenti del Forum Ligure sulla base degli atti dell'Assemblea Regionale; approva il programma annuale e ne verifica l'attuazione;
- b) elegge, ogni 3 anni, con votazioni a scrutinio segreto:
  - 1) il Portavoce;
  - 2) il Tesoriere;
  - 3) i componenti del Coordinamento Regionale, determinandone preventivamente il numero.
- c) sostituisce i componenti del Coordinamento Regionale che nel corso del mandato siano dimissionari o decaduti;
- d) revoca, attraverso l'approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Coordinamento Regionale e ne dispone la immediata sostituzione;
- e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci, alla prima riunione utile e comunque entro il semestre successivo alla domanda;
- f) approva annualmente il bilancio consuntivo;
- g) definisce l'entità delle quote per i soci, le modalità e i tempi dei versamenti;
- h) fissa i criteri di riconoscimento dei Forum territoriali, anche sulla base delle indicazioni del Forum nazionale;
- i) delibera il riconoscimento dei Forum territoriali;
- j) assicura modalità e strumenti di trasparenza e informazione a tutti gli associati sulle delibere assunte dagli organismi associativi;
- k) richiede al Collegio Regionale dei Garanti i provvedimenti disciplinari o di espulsione, a seguito di gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere consiliari. Tali richieste sono assunte con delibera approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Regionale;
- l) su proposta del Portavoce nomina e revoca il Direttore;
- m) approva eventuali regolamenti interni nonché ogni loro modificazione, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto;
- n) esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto.

10.2 Il Consiglio Regionale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni si intendono assunte se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.3 I lavori del Consiglio Regionale possono essere ulteriormente disciplinati da un regolamento dallo stesso adottato e approvato.

## **ARTICOLO 11**

### **Coordinamento Regionale**

11.1 Il Coordinamento Regionale è composto da:

- a) il Portavoce;
- b) i componenti eletti dal Consiglio Regionale tra cui il Tesoriere.

11.2 Ai lavori del Coordinamento Regionale partecipano i Portavoce dei Forum territoriali o loro delegati e il Direttore, salvo che non sia stato nominato tra i suoi membri.

11.3 L'incarico di componente del Coordinamento Regionale ha durata triennale.

11.4 Il Coordinamento Regionale è l'organo esecutivo e attuativo delle delibere del Consiglio Regionale e come tale ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa in ordine al perseguimento degli scopi statutari del Forum Ligure del Terzo Settore. Esercita, inoltre, le facoltà e i poteri attribuiti dal presente Statuto.

11.5 Il Coordinamento Regionale può decidere di affidare ai propri componenti incarichi specifici, stabilendone contenuti e durata.

11.6 Il Coordinamento Regionale è convocato dal Portavoce e si riunisce di norma mensilmente. Le deliberazioni del Coordinamento Regionale sono valide se assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

11.7 I componenti del Coordinamento Regionale che nell'arco dell'anno solare siano risultati assenti a tre riunioni consecutive decadono automaticamente e sono sostituiti nella successiva riunione del Consiglio Regionale.

## **ARTICOLO 12**

### **Il Portavoce**

12.1 Il Portavoce è il rappresentante legale del Forum Ligure del Terzo Settore ed ha potere di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Portavoce rappresenta il Forum Ligure del Terzo Settore presso le Istituzioni pubbliche e private e nei confronti di tutti gli interlocutori esterni al Forum.

12.2 Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione deve ricevere specifico mandato mediante delibera del Coordinamento Regionale.

12.3 L'incarico di Portavoce non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi.

12.4 In caso di impedimento o assenza temporanea del Portavoce, le sue funzioni sono assunte da un suo delegato, scelto tra i componenti del Coordinamento Regionale.

12.5 In caso di dimissioni o decadenza del Portavoce, le funzioni sono assunte dal componente del Coordinamento Regionale anagraficamente più anziano sino alla successiva riunione del Consiglio Regionale.

## **ARTICOLO 13**

### **Forum Territoriali**

13.1 I Forum Territoriali del Terzo Settore costituiscono la forma autonoma di aggregazione sul territorio regionale ligure delle organizzazioni di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all'autonoma e libera aggregazione dei cittadini.

13.2 I Forum Territoriali del Terzo Settore della Liguria sono riconosciuti dal Consiglio Regionale a condizione che si costituiscano formalmente sulla base del modello di Statuto deliberato dall'Assemblea Nazionale e dei criteri di riconoscimento approvati dal Consiglio Regionale.

Essi si impegnano a operare in conformità delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Regionale del Terzo Settore della Liguria e secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione di tutti gli associati.

13.3 Il riconoscimento dei Forum Territoriali è sempre revocabile sulla base di fondati motivi.

13.4 I Forum Territoriali partecipano al Forum del Terzo Settore della Liguria, di cui costituiscono un'articolazione territoriale, e, per il territorio di propria pertinenza e sulla base delle linee politiche e programmatiche espresse dal Forum Regionale, sono titolari del perseguimento degli scopi istituzionali del Forum del Terzo Settore.

13.5 I Forum Territoriali sono associazioni senza scopo di lucro, aperti a tutte le organizzazioni del loro territorio, che condividano le finalità, gli scopi istituzionali, i valori e le norme espresse dal presente Statuto.

13.6 Assumono e mantengono la denominazione e il logo del Forum del Terzo Settore e hanno il diritto di partecipare al Forum Regionale del Terzo Settore a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dal presente Statuto, dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali, e dalle delibere degli Organi del Forum Regionale del Terzo Settore della Liguria.

13.7 In caso di modifica del modello di Statuto, i Forum Territoriali devono adeguare il proprio Statuto entro il termine fissato dall'Assemblea Nazionale e dall'Assemblea Regionale.

13.8 Qualora lo Statuto non venga adeguato alle nuove norme entro 30 giorni dal termine fissato, il Coordinamento Regionale:

- sospende la partecipazione del Forum Territoriale dalle attività e dagli organi del Forum Regionale;
- deferisce il Forum Territoriale al Collegio Regionale di Garanzia.

Il Collegio Regionale di Garanzia, con adeguata istruttoria e procedura di contestazione, permanendo l'inadempienza, propone al Consiglio Regionale, che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, la revoca del riconoscimento, con perdita immediata della possibilità di denominarsi e qualificarsi Forum Territoriale del Terzo Settore e dell'utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo del Forum del Terzo Settore.

Il Consiglio Regionale comunica le proprie decisioni alla Regione Liguria cui propone altresì la revoca del riconoscimento come Organismo Associativo Unitario di rappresentanza ex LR 42/12.

13.9 Nel caso di gravi inefficienze o gravi violazioni di norme del presente Statuto, dello Statuto Nazionale, del Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali, delle delibere degli Organi del Forum Nazionale e Regionale del Terzo Settore, anche su scelte politiche e programmatiche fondamentali, da parte degli Organi dei Forum Territoriali, il Coordinamento Regionale può deferire il Forum Territoriale al Collegio Regionale di Garanzia, il quale con provvedimento motivato e adeguata istruttoria e contestazione, può proporre al Consiglio Regionale lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario.

13.10 Il Consiglio Regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, definendo l'oggetto, le modalità e i limiti del mandato del Commissario. Il provvedimento del Consiglio Regionale di commissariamento è immediatamente esecutivo e non appellabile.

13.11 Qualora il Commissario non sia messo in grado di operare o comunque il Forum Territoriale non ottemperi alla delibera del Consiglio Regionale, il Coordinamento Regionale deferisce nuovamente il Forum Territoriale al Collegio Regionale di Garanzia, che istruisce il procedimento di revoca dei riconoscimenti di cui al precedente comma 8 del presente Articolo.

13.12 Dei riconoscimenti e delle revoche dei Forum Territoriali viene data immediata comunicazione al Forum Nazionale del Terzo Settore.

## **ARTICOLO 14**

### **Consulte e Aree tematiche**

14.1 Il Coordinamento Regionale può costituire consulte permanenti o temporanee per l'elaborazione di proposte programmatiche e strategiche finalizzate alla promozione, in specifici settori o per particolari argomenti, degli obiettivi del Terzo Settore.

14.2 Possono prendere parte alle Consulte, in qualità di invitati, anche rappresentanti di organizzazioni non aderenti al Forum Ligure del Terzo Settore.

#### **ARTICOLO 15**

##### **Incompatibilità**

15.1 Le cariche di Portavoce e di componente del Consiglio Regionale e del Coordinamento Regionale, sono incompatibili con:

- a) incarichi di Governo nazionale, di Giunta e Consiglio Regionale, di Associazioni di comuni e consorzi intercomunali, incarichi di Giunta e Consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- b) ruoli di livello nazionale, regionale e territoriale in organi dirigenti di partiti politici;
- c) partecipazione ad organi esecutivi nazionali o locali di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali non aderenti al Forum Ligure del Terzo Settore così come disciplinato dal presente Statuto;
- d) partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in contrasto con gli scopi del Forum Ligure del Terzo Settore così come disciplinato dal presente Statuto;
- e) qualsiasi altro ruolo, ufficio, incarico e responsabilità in altre organizzazioni che possano determinare conflitti di interesse.

15.2 In caso di candidatura a elezioni locali, europee o nazionali, o alla carica di Presidente Regionale, di Presidente di Provincia o Area metropolitana, di Sindaco, è automatica la sospensione dalla carica negli organi del Forum.

#### **ARTICOLO 16**

##### **Relazioni con il Forum Nazionale del Terzo Settore**

16.1 Il Forum Regionale del Terzo Settore della Liguria costituisce la forma autonoma di aggregazione a livello regionale delle organizzazioni di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dallo Statuto Nazionale e dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all'autonomia e libera aggregazione dei cittadini.

16.2 Il Forum Regionale della Liguria è un'articolazione territoriale del Forum Nazionale del Terzo Settore e, per il territorio di propria pertinenza e sulla base delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale, è titolare del perseguimento degli scopi istituzionali del Forum Nazionale del Terzo Settore in specie nelle materie di competenza primaria della Regione.

16.3 Il Forum Regionale della Liguria ha autonomia organizzativa e patrimoniale; assume e mantiene la denominazione e il logo del Forum del Terzo Settore e ha il diritto di partecipare al Forum Nazionale del Terzo Settore a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore, dal presente Statuto, dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali, e dalle delibere degli Organi del Forum Nazionale del Terzo Settore.

16.4 In caso di modifica da parte dell'Assemblea Nazionale del modello di Statuto, il Forum Regionale deve adeguare il presente Statuto entro il termine fissato dall'Assemblea Nazionale stessa, pena l'attivazione da parte del Forum Nazionale del Terzo Settore del procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.

16.5 In caso di gravi inefficienze o gravi violazioni di norme dello Statuto del Forum Nazionale, del presente Statuto, del Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali, delle delibere degli Organi del Forum Nazionale del Terzo Settore, anche su scelte politiche e programmatiche fondamentali, da parte degli Organi del Forum Regionale, il Forum Nazionale del Terzo Settore può deferire il Forum Regionale della Liguria al Collegio Nazionale di Garanzia, il quale con provvedimento motivato e adeguata istruttoria e contestazione, può proporre all'Assemblea Nazionale lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario.

16.6 Il provvedimento dell'Assemblea Nazionale di commissariamento è immediatamente esecutivo e non appellabile.

16.7 Qualora il Commissario non sia messo in grado di operare o comunque il Forum Regionale della Liguria non ottemperi alla delibera dell'Assemblea Nazionale, il Forum Nazionale del Terzo Settore può attivare il procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.

16.8 La revoca del riconoscimento comporta la perdita immediata della possibilità di denominarsi e qualificarsi Forum Regionale del Terzo Settore della Liguria e dell'utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo del Forum del Terzo Settore.

Il Forum Nazionale comunica le proprie decisioni alla Regione Liguria cui propone altresì la revoca del riconoscimento come Organismo Associativo Unitario di rappresentanza ex LR 42/12.

#### **ARTICOLO 17**

##### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

17.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Forum Ligure del Terzo Settore, provvede all'esame del bilancio consuntivo, redigendone la relazione di accompagnamento.

17.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea Regionale.

17.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge fra i suoi componenti il Presidente, il quale provvede alla convocazione del Collegio.

17.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza del Presidente e di almeno un altro componente.

17.5 I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ciascun Revisore può essere revocato solo per giusta causa.

17.6 Il Revisore che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea Regionale e il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

17.7 I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

Partecipano inoltre alle riunioni del Coordinamento Regionale aventi all'ordine del giorno la presentazione e l'esame dei bilanci.

## **ARTICOLO 18**

### **Patrimonio e Risorse**

18.1 Il patrimonio del Forum Ligure del Terzo Settore è costituito da:

- a) beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

18.2 Il Forum Ligure del Terzo Settore trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote dei soci;
- b) contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- c) contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali, nonché di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) erogazioni liberali;
- f) proventi da cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- h) ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e dalla partecipazione a bandi e progetti pubblici e privati compatibili con le finalità del presente Statuto.

## **ARTICOLO 19**

### **Bilancio**

19.1 Il bilancio del Forum Ligure del Terzo Settore deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo i principi dell'art. 2423 del Codice Civile in quanto compatibili, secondo corretti principi contabili e civilistici.

19.2 Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote dei soci e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati.

19.3 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

19.4 Il bilancio consuntivo deve essere presentato entro il 30 giugno di ogni anno.

19.5 il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio viene redatto dal Tesoriere, il quale lo trasmette al Collegio dei Revisori dei Conti per il loro esame e lo sottopone al Coordinamento Regionale per l'approvazione.

19.6 È vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, degli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati, nonché degli eventuali fondi di riserva o di parte del patrimonio.

19.7 L'eventuale avanzo di gestione di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle delibere del Consiglio Regionale.

## **ARTICOLO 20**

### **Collegio Regionale dei Garanti**

20.1 Il Collegio Regionale dei Garanti è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea Regionale a scrutinio segreto fra i non appartenenti al Consiglio Regionale, al Coordinamento Regionale e al Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio Regionale dei Garanti elegge fra i suoi componenti il Presidente.

20.2 Rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

20.3 Il Collegio Regionale dei Garanti, nella sua funzione di garanzia e controllo, decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i soci e tra il Forum Regionale e i Forum Territoriali riconosciuti circa le violazioni, interpretazioni e applicazioni del presente Statuto e verifica l'attuazione di idonei strumenti di trasparenza e informazione a tutti gli associati delle delibere assunte dagli organismi associativi.

20.4 Può altresì decidere sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei soci per l'annullamento delle delibere degli organi sociali in quanto contrarie agli scopi e agli interessi del Forum Ligure del Terzo Settore.

20.5 Il Collegio Regionale dei Garanti, su istanza del Coordinamento Regionale, in caso di mancato rispetto delle finalità del Forum del Terzo Settore e di violazioni delle norme del presente Statuto, istruisce il procedimento e propone all'Assemblea Regionale, con provvedimento motivato e adeguata istruttoria e contestazione, l'eventuale provvedimento disciplinare o di espulsione di un Socio e il commissariamento e la revoca del riconoscimento dei Forum Territoriali, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento sui Forum Regionali e territoriali.

20.6 La decisione del Collegio Regionale dei Garanti è inappellabile e deve essere presa entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza del Consiglio Regionale.

20.7 Il Collegio Regionale dei Garanti verifica, su richiesta del Coordinamento Regionale, al fine del riconoscimento di ciascun Forum Territoriale, la coerenza del suo Statuto con il modello di Statuto e con i criteri di riconoscimento approvati dal Consiglio Regionale.

20.8 Decide inoltre sui ricorsi contro il mancato riconoscimento quale Forum Territoriale e sui ricorsi dei soci dei Forum Territoriali contro i provvedimenti del Commissario e sui ricorsi dei Forum Territoriali contro la risposta negativa sulle richieste di deroga dal modello base di statuto o di modifica statutaria.

20.9 Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

20.10 Ciascun componente può essere revocato dal Consiglio Regionale solo per giusta causa. Il componente del Collegio dei Garanti che, per qualunque causa, decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea Regionale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio stesso.

20.11 I componenti del Collegio Regionale di Garanzia partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

## **ARTICOLO 21**

## **Il Tesoriere**

21.1 Il Tesoriere cura l'amministrazione, gli acquisti, la finanza e la contabilità del Forum Ligure del Terzo Settore, eseguendo i provvedimenti adottati al riguardo dagli organi sociali.

21.2 Il Tesoriere è nominato ogni tre anni, su proposta del Portavoce, dal Consiglio Regionale, può essere rinnovato, e, su proposta del Portavoce, revocato in ogni momento dal Consiglio Regionale.

## **ARTICOLO 22**

### **Il Direttore**

22.1 Il Direttore può essere nominato, su proposta del Portavoce, dal Consiglio Regionale.

Dura in carica tre anni, può essere rinnovato e, su proposta del Portavoce, revocato in ogni momento dal Consiglio Regionale.

22.2 Il Direttore collabora con il Portavoce e coordina le attività del Forum Ligure del Terzo Settore, cura i rapporti esterni e interni, con i soci e con i Forum Territoriali, anche con l'esecuzione dei provvedimenti adottati al riguardo dal Portavoce, dal Coordinamento Regionale e dal Consiglio Regionale.

22.3 Il Direttore esercita inoltre tutte le funzioni che gli sono delegate dal Portavoce e dal Coordinamento Regionale.

## **ARTICOLO 23**

### **Scioglimento**

23.1 Lo scioglimento del Forum Ligure del Terzo Settore può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei soci, che dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi dei Soci.

23.2 Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio del Forum Ligure del Terzo Settore sarà devoluto ad altra associazione regionale con finalità analoghe o, in mancanza, al Forum Nazionale del Terzo Settore.

## **ARTICOLO 24**

### **Rinvio**

24.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

(approvato nell'Assemblea soci del 2 febbraio 2015 da:

ACLI Liguria, AGE Liguria, AISM Liguria, ANFFAS Liguria Onlus, ANPAS Liguria, ANSPI Liguria, ANTEAS Liguria, ANTEAS Aps Liguria, ARCI Liguria, ARCIRAGAZZI Liguria, AUSER Liguria FILO D'ARGENTO, AUSER Insieme Aps Liguria, AVIS Liguria, CDO Liguria, EVAL, Federsolidarietà CONFCOOPERATIVE Liguria, FISH Liguria, FIOPSD Comitato Ligure, FOCL, LEGACOOOP Sociali Liguria, LEGAMBIENTE Liguria, MSP Liguria, UISP Liguria, UNPLI Liguria, per un totale di 24 soci su 29).